

## PROTOCOLLO D'INTESA

nell'ambito della prosecuzione delle procedure espropriative straordinarie a seguito del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, per l'istituzione Ufficio Centralizzato Espropri - (U.C.E.).

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre presso la sede di Villa Gioia del Comune di L'Aquila, si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa nella persona dei Sindaci dei Comuni di:

- L'AQUILA
- A seguire
- A seguire
- A seguire
- A seguire
- A seguire

### PREMESSO CHE

Il comma 2 dell'art. 67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dispone il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria entro il 15 settembre.

A seguito del succitato comma il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato l'ordinanza n. 20 del 20 settembre 2012, con cui trasferisce le attività espropriative, assicurate dalla summenzionata Struttura alle amministrazioni ordinariamente competenti.

A seguito di ciò si è evidenziata l'impellente necessità di regolare il subentro degli enti competenti in via ordinaria riguardo le procedure amministrative straordinarie connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza sismica in Abruzzo.

Tali procedure erano, sino al 31 agosto 2012, di competenza della Struttura di missione del Dipartimento della Protezione Civile, istituita a norma dell'art. 4 dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre 2010 proprio al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione.

La mole di lavoro (oltre 6.000 particelle catastali occupate, a fronte di 25.000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento, rendono opportuno istituire uno specifico **Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni**, come unità operativa autonoma, così come previsto al 4° comma dell'art. 6 del DPR 327 dell'8 giugno 2001, attivato e regolamentato mediante convenzione libera e spontanea ex art. 30 del T.U. 267 del 18 Agosto 2000.

L'Ufficio sarà costituito presso il Comune dell'Aquila, già assegnatario del personale e delle attrezzature informatiche in dotazione della cessata Struttura di Missione, che assumerà la qualifica di ENTE CAPOFILA, attuando in tal modo un meccanismo virtuoso e perseguendo una maggiore economicità, efficacia ed efficienza, garantita dalla gestione unica dell'Ufficio Espropri per tutto l'ambito territoriale degli Enti che sottoscrivono la convenzione.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si conviene e si sottoscrive, tra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo di Intesa:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti, ai fini dell'attivazione dell' Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni così come proposto nell'allegato 1.

**ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:

1. dichiarano di voler costituire un Ufficio comune per l'esercizio associato delle procedure di espropriazione per pubblica utilità previste dal T.U. approvato con D.P.R. N. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché per la gestione delle procedure inerenti le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni poste in atto per fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo presso il Comune dell'Aquila, regolamentato mediante convenzione libera e spontanea ex art. 30 del T.U. 267;
2. approvano lo schema di convenzione (allegato 2) incluso al presente protocollo d'intesa;
3. invitano i competenti Ministeri, tenuto conto dei rilevanti e onerosi interessi coinvolti, a sostenere e condividere la presente richiesta con il finanziamento dell'Ufficio Centralizzato, sino al completamento delle procedure connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni correlate al sisma del 6 aprile 2009.

**ART. 4 - APPROVAZIONE**

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai Legali Rappresentanti delle Amministrazioni interessate facenti parte di ciascuna area omogenea del cratere.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila li \_\_\_\_ novembre 2012

Firma dei rappresentanti delle Parti

Sindaco di L'Aquila \_\_\_\_\_

Sindaco di ..... \_\_\_\_\_

Sindaco di ..... \_\_\_\_\_

Sindaco di ..... \_\_\_\_\_

A seguire .....

## RIMETTONO

La presente intesa al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro per la Coesione territoriale, al Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali ognuno per le proprie competenze.

Prosecuzione procedure espropriative straordinarie a seguito del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

## RELAZIONE

Visto il comma 1 dell'art. 67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante la revoca dello stato di emergenza post-sismica, nonché il successivo comma 2, che dispone il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria entro il 15 settembre, si è evidenziata l'impellente necessità di regolare il subentro degli Enti competenti in via ordinaria riguardo le procedure amministrative straordinarie connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza sismica in Abruzzo.

Tali procedure erano, sino al 31 agosto 2012 di competenza della Struttura di missione del Dipartimento della Protezione Civile, istituita a norma dell'art. 4 dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre 2010, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione.

Pertanto il Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto di adottare un'ordinanza, la n. 20 del 20 settembre 2012, con cui consentire il trasferimento delle attività espropriative, assicurate dalla summenzionata Struttura alle amministrazioni ordinariamente competenti.

La Struttura di Missione sin dall'insediamento, si è dovuta confrontare con una normativa che non era applicabile nella sua interezza, alle esigenze post terremoto, in quanto l'unico processo amministrativo formalizzato era stato il solo verbale di immissione in possesso. Le lavorazioni del personale

assegnato ad essa quindi, sono state volte a modificare, surrogare ed integrare tutti quei processi propri dell'attività espropriativa previsti dal D.P.R. dell'8 giugno del 2001 n. 327 non più applicabili per motivi di tempistica, celerità della procedura ed inapplicabilità della normativa vigente per l'abrogazione di articoli del testo unico sugli espropri dichiarati incostituzionali (ad esempio l'incostituzionalità dell'utilizzo nella stima dei terreni agricoli del V.A.M.).

Di conseguenza, in ottemperanza dell'Ocdpc del 20 settembre 2012, dopo una ricognizione ed un accertamento di tali procedure, delle attività in itinere e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini di un trasferimento definitivo delle competenze, è emerso che, data la mole (oltre 6.000 particelle catastali occupate, a fronte di 25.000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti in corso, al fine di gestire efficacemente tali procedure, con particolare riguardo al contenimento della spesa pubblica, è d'obbligo istituire uno specifico ufficio centralizzato per le espropriazioni, come unità operativa autonoma. Il DPR 327 dell'8 giugno 2001 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002 in materia di espropri, entrato in vigore il 30 giugno 2003 con la finalità di razionalizzare il complesso procedimento di espropriazione, prevede al 4° comma dell'art. 6, la possibilità per gli Enti locali di istituire un ufficio comune per le espropriazioni.

Questo Ufficio, nell'intenzione del legislatore, diventa una struttura che deve essere obbligatoriamente presente nell'organizzazione di ciascun Ente Locale, a meno che l'Ente non decida di associarsi o di convenzionarsi con un altro Ente.

La costituzione dell'Ufficio per le Espropriazioni, così come prefigurato dall'ordinamento, espone seriamente un gran numero di Comuni a costi imprevisti e aggiuntivi sia di ordine finanziario che di organizzazione per mancanza di risorse e di professionalità nel proprio organico.

Pertanto un rimedio che supplisca a questo disagio non remoto, è la costituzione di un Ufficio centralizzato presso il Comune dell'Aquila, che essendosi già fatto carico del personale e delle attrezzature informatiche in dotazione della cessata Struttura di Missione, può assumere la qualifica di ENTE CAPOFILA, regolamentato mediante convenzione libera e spontanea ex art. 30 del T.U. 267 del 18 Agosto 2000.

La prosecuzione delle attività in capo al Comune dell'Aquila, mantenendo le procedure e le deroghe alla normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità già autorizzate, salvaguarda sia l'interesse locale, espresso dai Sindaci dei Comuni interessati nelle diverse riunioni che si sono svolte a riguardo per il prosieguo delle procedure amministrative e di liquidazione, sia il know-how operativo e gestionale maturato dal personale sino ad oggi in forza alla Struttura di missione, imprescindibile in tale fase di passaggio di competenze.

L'Ufficio che si pensa di costituire, viene preposto alla cura del procedimento e alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative di competenza dei Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N. 327 del 2001, restando di competenza dei singoli Comuni convenzionati, l'emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento.

L'ufficio centralizzato per le espropriazioni sarà coordinato ed organizzato nei termini previsti dal T.U. 267/00 e s.m.i., come Responsabile è preposto una figura che ne organizza le attività, coadiuvato dai Responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.P.R. 327/2001, e dal Coordinatore dei procedimenti espropriativi per i Comuni convenzionati che avrà funzioni di collegamento fra l'Ufficio centralizzato e gli Enti associati. Resta bene inteso che, i singoli Comuni, per la funzionalità dell'Ufficio centralizzato, sono tenuti a svolgere una corretta attività di collaborazione, nonché l'emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento o delle singole fasi di esso tramite i Soggetti competenti, nell'ambito della propria organizzazione.

In definitiva, con la proposta di convenzione si concretizza un meccanismo virtuoso, perseguendo una maggiore economicità, efficacia ed efficienza, garantita dalla gestione unica dell'Ufficio Espropri per tutto il territorio del cratere sismico, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosciuto dal trattato di Maastricht come direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione e che, nel caso di specie, consente di perseguire il massimo risultato con il minor costo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del precedente;
- Visto l'art. 30 del T.U. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto il D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

## DELIBERA

1. Adottare l'allegato Schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Centralizzato Espropri tra:  
Comune di L'AQUILA  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_
2. Dare atto che la Convenzione prima della definitiva approvazione da parte dei singoli Enti sarà, a cura del Sindaco dell'Aquila, sottoposta alla condivisione di tutti i Sindaci partecipanti.
3. Dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267 del 18 Agosto 2000.



## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO PER LE ESPROPRIAZIONI**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Con la presente Convenzione i Comuni aderenti, istituiscono un Ufficio comune per l'esercizio associato delle procedure di espropriazione per pubblica utilità previste dal T.U. approvato con D.P.R. N. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché per la gestione delle procedure inerenti le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni poste in atto per fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo.

### **ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli Enti che sottoscrivono la presente convenzione.
2. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali Enti.
3. Ad insindacabile giudizio degli Enti associati, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata oggetto della presente Convenzione.

### **ART. 3 - SEDE e DOTAZIONE**

1. L'ufficio per la gestione associata avrà sede presso il Comune dell'Aquila, e viene dotato di risorse umane, strumentali e di funzionamento che saranno messe a disposizione con Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze, e attivato tramite la dotazione strumentale messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile con comodato d'uso gratuito.

#### ART. 4 - FINALITA' E FUNZIONI

1. L'attività dell'Ufficio comune è finalizzata alla gestione per conto degli Enti convenzionati, delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per le procedure di esproprio, come indicato nel successivo art. 5.
2. l'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### ART. 5 - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO

1. L'Ufficio Espropri associato esercita le proprie funzioni fino al compimento dell'intero procedimento espropriativo, ivi compresa la tutela giurisdizionale prevista al Titolo IV° del T.U. citato per le nuove procedure di esproprio e per quelle emergenziali già in essere alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. All'Ufficio associato competono in particolare:
  - a) la predisposizione di tutti gli atti istruttori e decisorii del procedimento d'esproprio per pubblica utilità, ivi compresa l'emanazione del decreto d'esproprio degli Enti convenzionati che avviene a firma del Dirigente responsabile dell'Ufficio territorialmente competente;
  - b) l'adeguamento e semplificazione della modulistica standard, in base alle recenti innovazioni legislative in materia, da utilizzare sia per attività interne d'ufficio, sia per l'utenza esterna;
  - c) l'omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi aventi valenza simile nell'ambito dei diversi Enti associati, con riferimento ai procedimenti oggetto della presente Convenzione;

- d) il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti degli uffici coinvolti degli enti associati seppure non direttamente facenti parte dell'Ufficio preposto, stante l'incessante mutamento del quadro normativo di riferimento della materia oggetto del servizio in forma associata;
- e) l'informatizzazione delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure previste;
- f) il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli Uffici ed operatori presenti negli enti associati e interessati dalle procedure realizzate dall'Ufficio preposto;
- g) la promozione della conoscenza dei procedimenti previsti dalla legge anche tramite la promozione di attività seminariali specifiche.

#### **ART. 6 - COMPITI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

1. Nell'ambito della gestione ordinaria delle procedure espropriative rimane di competenza di ciascun Ente la fase della dichiarazione di pubblica utilità prevista dal Capo III del T.U. degli espropri di cui al D.P.R. N. 327/2001;
2. Gli enti convenzionati devono trasmettere all'ufficio comune gli atti che dichiarano la pubblica utilità in tempi tali da permettere il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa;
3. Gli Enti aderenti dovranno trasmettere alla gestione associata il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici con l'indicazione delle opere la cui realizzazione presuppone l'attivazione di procedimenti espropriativi; dovrà comunque essere assicurata adeguata collaborazione in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche.

#### **Art. 7 - ORGANO DI INDIRIZZO**

1. Per le consultazioni relative all'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione si demanda alla "Conferenza dei Sindaci Rappresentanti delle Aree Omogenee partecipanti" con funzioni di controllo e vigilanza, che si esprimono mediante decisioni adottate a maggioranza da valere come atti di indirizzo politico.
2. La Conferenza dei Sindaci Rappresentanti delle Aree Omogenee esamina le questioni di interesse comune, verifica la rispondenza dell'azione dell'ufficio associato ai programmi delle rispettive Amministrazioni partecipanti, ed effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
3. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i Dirigenti, i dipendenti e i consulenti degli Enti interessati.

#### **ART. 8 - COMPETENZE E RESPONSABILITA'**

1. Alla direzione dell'Ufficio Centralizzato Espropri è preposta una figura esperta nelle procedure individuata dal Sindaco del Comune dell'Aquila ove è allocato il Servizio. La figura apicale prescelta emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso anche se non predisposto dal responsabile del procedimento, con esclusione dei provvedimenti di competenza degli Organi dei Comuni convenzionati.
2. Il Responsabile della direzione dell'Ufficio Centralizzato Espropri cura l'attuazione del piano di lavoro dell'Ufficio, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro, attraverso il personale assegnato.

3. Per ciascun procedimento espropriativo il Coordinatore dell'Ufficio potrà individuare uno o più responsabili che dirigano, coordinino e curino tutte le operazioni e gli atti del procedimento.
4. Il Responsabile del procedimento, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività, anche avvalendosi del Coordinatore dei procedimenti espropriativi per i Comuni convenzionati, direttamente con i referenti degli Enti associati ed hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli Enti stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti degli altri Enti, cointeressati ai procedimenti svolti dall'Ufficio associato.

#### **ART. 9 - COMITATO TECNICO**

1. All'interno dell'Ufficio Centralizzato Espropri viene costituito un Comitato Tecnico composto dal titolare incaricato e dai responsabili dallo stesso designati per le fasi di intervento a valenza intersettoriale.
2. Il Comitato Tecnico collabora all'organizzazione del servizio associato, alle verifiche periodiche del lavoro e all'integrazione delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati.

#### **ART. 10 - DOTAZIONI ORGANICHE E TECNOLOGICHE**

1. Il personale preposto all'Ufficio Centralizzato Espropri è quello ritenuto necessario sulla base di un organigramma funzionale proposto dal Coordinatore dell'ufficio, e nell'immediato, dal personale assegnato al Comune di L'Aquila con Decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali del 13 settembre 2012 facente parte della cessata Struttura di Missione ex. Art. 4 3898/2010.

2. Presso l'Ufficio Centralizzato, su richiesta dell'Ufficio associato possono essere comandate o distaccate, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
3. L'Ufficio espropri centralizzato associato è fornito dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (INTERNET O INTRANET) e di quelle strumentali atte a fornire una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

#### **ART. 13 - DURATA**

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e sino alla definizione di tutti i procedimenti incardinati a seguito del sisma del 2009. La convenzione può essere prorogata anche a discrezione degli Enti partecipanti.

#### **ART. 14 - RECESSO**

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei comuni associati non prima di due anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima dell'anno solare

#### **ART. 15 - SCIoglimento DELLA CONVENZIONE**

1. La convenzione cessa prima della naturale scadenza nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento ì, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.